

LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2020, n. 3

Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022

(b.u. 13 maggio 2020, n. 19, n. straordinario 6)

INDICE

Capo VII - *Disposizioni in materia di urbanistica, agricoltura, territorio, turismo e commercio*

Art. 41 - *Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e disposizione in materia di pianificazione urbanistica*

Art. 42 - *Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi*

Art. 43 - *Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico*

Art. 44 - *Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale*

Art. 45 - *Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in materia di titoli abilitativi edilizi*

Art. 46 - *Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo e integrazione dell'articolo 14 ter della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)*

Art. 47 - *Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 48 - *Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)*

Art. 49 - *Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002*

Art. 50 - *Cambio d'uso temporaneo negli esercizi alberghieri*

Art. 51 - *Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*

... omissis ...

Art. 68 - *Entrata in vigore*

Capo VII

Disposizioni in materia di urbanistica, agricoltura, territorio, turismo e commercio

Art. 41

Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e disposizione in materia di pianificazione urbanistica

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, il limite di aumento della volumetria esistente destinata alla ricettività è riferito agli incrementi del volume lordo fuori terra esistente, destinati alle unità abitative per l'alloggio degli ospiti dell'esercizio alberghiero."

2. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, i comuni, ai sensi dell'articolo 54, comma 1 bis, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, possono prorogare l'efficacia dei piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata scaduti tra il 21 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42

Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dalle deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 892, e 19 ottobre 2018, n. 2078, sui modelli unici standardizzati e digitali in materia edilizia e paesaggistica, da ultimo modificate dalla deliberazione 20 marzo 2020, n. 387, nonché dalle altre deliberazioni della Giunta provinciale in materia di urbanistica ed edilizia.

2. Le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per sette anni dal loro rilascio. Questo comma si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.

3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 67 e all'articolo 68, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le modifiche dei fori esistenti negli edifici destinati ad attività ricettive ed economiche, per necessità igienico-sanitarie legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra gli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e alla relativa comunicazione è allegato il progetto redatto da un tecnico abilitato. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 3 dal sindaco del comune territorialmente competente. Per i rifugi alpini ed escursionistici questo comma si applica anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

5. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 non può essere prolungato in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza.

6. Il comune, ricevuta la domanda di permesso di costruire, convoca tempestivamente una conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, da svolgersi anche in modalità telematica, per acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, di altre strutture o amministrazioni necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro quarantacinque giorni; questo termine non può essere prorogato. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio dei pareri e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle strutture e delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni. Questo comma si applica anche per le richieste di permesso di costruire presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge, su richiesta del proponente.

7. I lavori oggetto del permesso di costruire sono iniziati entro tre anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. I lavori sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione. Questo comma si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.

8. Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) dev'essere presentata assieme ad altri atti di assenso comunque denominati, le strutture e le amministrazioni interessate devono rilasciare gli atti di propria competenza all'interessato entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio degli atti di assenso comunque denominati di competenza di strutture provinciali, enti e amministrazioni, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni.

9. Le SCIA perdono efficacia decorsi sette anni dalla data di presentazione. Questo comma si applica anche alle SCIA presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.

10. Al procedimento per il rilascio del titolo edilizio previsto per le varianti ordinarie di cui all'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 8 del presente articolo.

11. La dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 93, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è presentata entro un anno dalla fine dei lavori.

12. L'accertamento di conformità delle opere pubbliche di competenza dello Stato di cui all'articolo 94 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è compiuto entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

13. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 78, comma 4, e dall'articolo 78 bis, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 possono essere rateizzate.

14. I comuni, senza necessità di modificare il proprio regolamento edilizio comunale, possono consentire agli interessati di rateizzare fino al 100 per cento il contributo di costruzione di cui all'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, senza l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria. Il versamento integrale del contributo di costruzione rateizzato non può superare i trentasei mesi.

15. Non costituisce cambio di destinazione d'uso il mutamento della destinazione d'uso dell'esercizio alberghiero a esercizio extra-alberghiero di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nel rispetto di quanto

previsto dalla medesima legge provinciale sulla ricettività turistica 2002. Continuano ad applicarsi anche per la nuova destinazione d'uso, il vincolo di non frazionabilità e il divieto di divisione previsti dall'articolo 13 bis, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nonché la relativa sanzione. In questi casi non si applica l'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008). Se, successivamente alla trasformazione effettuata ai sensi di questo comma, la destinazione d'uso è nuovamente mutata da esercizio extra-alberghiero a esercizio alberghiero si applica quanto disposto dalla legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 e dal relativo regolamento di esecuzione. Questo comma non si applica agli esercizi alberghieri dismessi, come definiti dall'articolo 13 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.

Art. 43

Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale nella somministrazione di alimenti o bevande, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e le strutture ricettive anche all'aperto possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche occupando il suolo pubblico. A tal fine il comune territorialmente competente autorizza l'installazione delle predette strutture entro venti giorni dalla presentazione della domanda, alla quale sono allegati:

- a) planimetria con evidenza della localizzazione della struttura progettata, redatta da un tecnico abilitato alla professione, con relativa documentazione fotografica; schema di massima della struttura con indicazione dei materiali; individuazione delle porzioni di proprietà pubbliche o private interessate dall'intervento;
- b) assenso del privato proprietario delle aree su cui è effettuata l'installazione;
- c) dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
- d) se l'installazione è soggetta alle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, la documentazione richiesta dalla normativa in materia;
- e) l'impegno alla rimessa in pristino dei luoghi al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1.

2. Spetta al comune valutare la compatibilità della richiesta con le esigenze di pubblica viabilità, nonché con altri interessi pubblici e privati coinvolti. Il comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 per l'acquisizione, se necessari, dell'autorizzazione di cui al comma 5 e del nulla osta della struttura provinciale competente in materia di viabilità, nei casi in cui la struttura è installata all'interno delle fasce di rispetto di strade provinciali o statali, e per l'acquisizione dell'assenso per l'occupazione delle aree pubbliche non comunali. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro il termine, non prorogabile, di cui al comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda s'intende accolta, ferma restando l'acquisizione delle autorizzazioni, ove necessarie, di cui ai commi 4 e 5. Se non sussistono alternative per la collocazione della struttura, il comune può accogliere la domanda anche in deroga alla dotazione minima di spazi di parcheggio. Il comune, inoltre,

può richiedere un deposito cauzionale a garanzia del successivo ripristino dell'area occupata.

4. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 1 dal sindaco del comune territorialmente competente.

5. Per l'installazione di strutture che interessano beni culturali o immobili e aree soggetti a tutela indiretta, l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e delle prescrizioni di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 è rilasciata nel termine di quindici giorni. Se la struttura si trova su piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di proprietà pubblica all'interno di insediamenti storici comunali e su beni culturali di proprietà di enti pubblici territoriali, l'autorizzazione di cui al periodo precedente è rilasciata anche ai fini dell'articolo 106, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Per l'installazione di basamenti o pedane non cementizie semplicemente in appoggio, di delimitazioni perimetrali costituite da elementi a verde con carattere ornamentale nonché per la collocazione di sedie, tavolini e ombrelloni, non sono necessarie le autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali di cui agli articoli 21 e 106, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

7. I rifugi alpini ed escursionistici per il ricovero di fortuna degli escursionisti possono installare opere precarie ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, con le modalità previste da quest'articolo, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993. Resta fermo l'obbligo di rimozione di queste strutture al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1.

8. Resta ferma la possibilità per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti o bevande di installare plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza secondo la disciplina vigente, garantendo comunque il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

9. In considerazione della valorizzazione delle specifiche caratteristiche territoriali, il Consiglio delle autonomie locali può elaborare linee guida per ambiti territoriali comprensivi di due o più comuni. Per agevolare il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 5, la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può definire linee guida necessarie per l'installazione delle strutture previste dal comma 1, che consentono di non richiedere le autorizzazioni della struttura competente per la tutela dei beni culturali previste dagli articoli 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il protocollo prevede l'impegno per i comuni di trasmettere alla soprintendenza le autorizzazioni concesse per il successivo controllo a campione.

10. Quest'articolo si applica anche con riferimento alle associazioni che svolgono somministrazione verso i soci come attività di autofinanziamento.

Art. 44

Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale

1. In considerazione del decreto del Presidente della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol 10 marzo 2020, n. 16, che ha rinviato, per sopravvenute cause di forza maggiore, i comizi elettorali che erano stati convocati per la giornata di domenica 3 maggio con decreto del Presidente della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol 27 gennaio 2020, n. 2, continua ad applicarsi l'articolo 42, comma 2, della legge provinciale per il governo del

territorio 2015: quindi non è ammessa l'adozione dei piani regolatori generali e delle relative varianti fino ai nuovi comizi elettorali.

Art. 45

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in materia di titoli abilitativi edilizi

1. Nel comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "In ogni caso la domanda di permesso di costruire o la SCIA sono richieste o presentate, rispettivamente, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica." sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "di competenza della Provincia" sono inserite le seguenti: "e per le opere soggette a conformità urbanistica di competenza della Provincia".

3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:

"a bis) le opere di manutenzione straordinaria, quando non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell'edificio. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;

a ter) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato, oppure, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;"

4. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "quando non riguardano le parti strutturali dell'edificio" sono sostituite dalle seguenti: "quando comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno".

5. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata.

6. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

"g) le attrezzature, gli elementi di arredo, le coperture dei plateatici, o pergotende, o altre coperture comunque denominate, di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;"

7. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "su edifici soggetti a" sono sostituite dalla seguente: "di".

Art. 46

Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo e integrazione dell'articolo 14 ter della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)

1. Per l'anno 2020 le imprese agrituristiche possono effettuare l'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonché di degustazione di prodotti aziendali in modalità di consegna a domicilio e di asporto; in tal caso queste attività sono escluse dal computo ai fini della determinazione del rapporto di connessione. Per lo svolgimento di queste attività in modalità di consegna a domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Per l'anno 2020 le imprese enoturistiche possono effettuare degustazioni delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della somministrazione di pasti freddi, in modalità di consegna a domicilio e di asporto. Per lo svolgimento di queste attività in modalità di consegna a domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può stabilire specifiche modalità per l'effettuazione delle attività previste dai commi 1 e 2.

4. Per l'anno 2020, al fine di favorire il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del COVID-19, per lo svolgimento delle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione, le imprese agrituristiche ed enoturistiche possono ampliare la dislocazione dei posti tavola già autorizzati utilizzando superfici esistenti e in disponibilità dell'azienda, anche realizzando plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, senza necessità di aggiornare la planimetria allegata alla SCIA quando prevista dalla normativa vigente di settore in materia di agriturismo ed enoturismo. Se per la realizzazione di questi plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza è necessario derogare alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, si applica l'articolo 43. L'articolo 43 si applica anche nel caso in cui la procedura ivi disciplinata risulti più favorevole rispetto alla procedura ordinaria.

5. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 è inserita la seguente:

"d bis) altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino alla preadolescenza. La Giunta provinciale disciplina i criteri e modalità per l'attuazione di questa lettera."

6. Per l'anno 2020, al fine di mantenere il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del COVID-19 per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 è possibile utilizzare ulteriori spazi esterni in disponibilità della struttura anche realizzando strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza e relative coperture senza necessità di aggiornare la planimetria allegata alla SCIA quando prevista dalla normativa vigente di settore. Se per la realizzazione di tali strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza è necessario derogare alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, si applica l'articolo 43. L'articolo 43 si applica anche nel caso in cui la procedura ivi disciplinata risulti più favorevole rispetto alla procedura ordinaria.

7. Con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale può estendere al 2021 l'efficacia dei commi 1, 2, 4 e 6.

Art. 47

Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo la lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserita la seguente:

"h quater) la collaborazione tra imprese, anche nella forma della rete di impresa ai sensi della normativa vigente al fine di produrre innovazioni di prodotto e processo, anche nell'ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per accedere ai mercati internazionali."

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca),

programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 48

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non sono soggetti alle autorizzazioni previste da questa legge la somministrazione di alimenti e bevande e l'assaggio di prodotti effettuati a titolo gratuito."

Art. 49

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: "e attestazione di conformità".

2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"1. Per garantire il possesso dei requisiti necessari, la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è subordinata alla presentazione al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione."

3. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "ovvero da tecnici, aventi i requisiti stabiliti dal regolamento medesimo. I tecnici che rilasciano il visto ne trasmettono copia alla Provincia" sono soppresse.

4. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "Nel caso di richieste di autorizzazione edilizia ovvero presentazione di denunce di inizio attività per opere interne di cui all'articolo 83, comma 1, lettera p), della legge provinciale n. 22 del 1991, riferite a strutture con destinazione alberghiera" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi edilizi riferiti a strutture alberghiere non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015,"

5. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "In ogni caso copia dell'autorizzazione o della denuncia e degli allegati" sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso una copia dell'attestazione di conformità e degli allegati".

Art. 50

Cambio d'uso temporaneo negli esercizi alberghieri

1. Per favorire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale negli esercizi alberghieri, fino al 31 dicembre 2021 non costituisce variazione negli elementi di classifica, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, il cambio d'uso temporaneo delle sale comuni dell'esercizio alberghiero, così come

individuare nell'ultima dichiarazione di autoclassifica presentata alla struttura provinciale competente in materia di turismo, in sale di somministrazione di alimenti e bevande. Gli eventuali interventi per realizzare questo cambio d'uso rientrano nell'attività edilizia libera.

Art. 51

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "fino al limite massimo del 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al limite massimo del 50 per cento".

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "del 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento".

... omissis ...

Art. 68

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.